



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 27 febbraio 2017

Prot. n. 1092 GL/ml

Oggetto: attività di stima dei danni
alle coltivazioni da
calamità naturali.

**Competenze professionali
degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati.**

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Al Ministero della Giustizia

alla c.a. Capo di Gabinetto

Dott. Giovanni MELILLO

ROMA

pec: capo.gabinetto@giustiziacert.it

Al Ministero della Giustizia

alla c.a. Capo dell'Ufficio Legislativo

Dott. Giuseppe SANTALUCIA

ROMA

pec: archivio.legislativo@giustiziacert.it

Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali

alla c.a. Capo di Gabinetto

Dott. Ferdinando FERRARA

ROMA

e-mail: capogabinetto.segr@mpaaf.gov.it

Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali

alla c.a. Capo Ufficio Legislativo

Dott.ssa Ilaria ANTONINI

e-mail: gabinetto.ufficiolegislativo@mpaaf.gov.it

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici

Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ

Tel. 0543/720.908

Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia

Via Arenula, 71 - 00186 ROMA

Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531

Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

Ai Presidenti di Regione

LORO SEDI

e-mail

Agli Assessori Regionali all'Agricoltura

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti di Provincia

LORO SEDI

e-mail

Agli Assessori provinciali all'Agricoltura

LORO SEDI

e-mail

Alle ex-Facoltà di Agraria e Scienze Forestali

LORO SEDI

e-mail

Al Presidente dell'ANTITRUST

Prof. Giovanni PITRUZZELLA

ROMA

e-mail: giovanni.pitruzzella@agcm.it

Ai Comandi dei Carabinieri Forestali

LORO SEDI

e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione

COLDIRETTI

LORO SEDI

e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione

CIA

LORO SEDI

e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione

CONFAGRICOLTURA

LORO SEDI

e-mail

Alle sedi provinciali dell'associazione
COPAGRI
LORO SEDI
e-mail

Alle Compagnie di Assicurazioni in indirizzo
alla c.a. Amministratore delegato
LORO SEDI
e-mail

Alle Compagnie di Assicurazioni in indirizzo
alla c.a. Responsabile Ramo Grandine
LORO SEDI
e-mail

Spett. A.N.I.A-Associazione Nazionale fra
le Imprese Assicuratrici
alla c.a. del Presidente
Via di San Nicola da Tolentino, 72
00187 ROMA
e-mail

Spett. Consorzio di Difesa
alla c.a. del Presidente
LORO SEDI
e-mail

Spett. AS.NA.CO.DI-Associazione Nazionale
dei Consorzi di Difesa
alla c.a. del Presidente
Via Bergamo, 3
00198 ROMA
e-mail

Con la presente Circolare si provvede a chiarire, in via definitiva, il quadro normativo relativo alla **competenza nella redazione di perizie danni da calamità naturali alle produzioni agricole** che è da ascrivere, in via non esclusiva, **agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati**; il presente intervento si rende necessario in relazione alle difficoltà manifestate da talune Compagnie di assicurazione all'inserimento nei propri ruoli peritali di iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, motivato alternativamente con una presunta incompetenza normativa ovvero con il fatto di dover inserire nei ruoli peritali esclusivamente professionisti iscritti in altri Albi *-verosimilmente su pressione dei medesimi-* e nessun altro soggetto.

Nel precisare che saranno segnalati alle competenti Autorità di vigilanza tutti i casi di illegittima esclusione dei quali si venga a conoscenza, la circostanza obbliga lo scrivente Collegio Nazionale a dover ribadire la piena competenza professionale degli iscritti negli Albi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati alla redazione di stime e perizie dei danni alle coltivazioni derivanti da calamità naturali.

Fra le attività professionali che la legge attribuisce agli Agrotecnici ed Agrotecnici laureati iscritti nei relativi Albi quelle peritali ed estimative possono considerarsi “tipiche”, e più precisamente:

- **le stime** di immobili rurali e civili, quali “periti di fondi chiusi immobiliari” (*ex-art. 6, c. 2 legge 25.1.1994 n. 86 e successive modificazioni*);
- **le stime** e le valutazioni di idoneità tecnica degli impianti di lavorazione e condizionamento dei prodotti ortofrutticoli (*art. 3 DM 2.6.1995 n. 393*);
- **le perizie giurate di stima** per l’acquisto di terreni agricoli e/o terreni non edificati nonché di edifici nell’ambito degli interventi previsti dai Fondi europei di Sviluppo (*artt. 5 e 6 DPR 3.10.2008, n. 196*);
- **le stime** di terreni agricoli e di terreni edificabili (*art. 6 legge 28.12.2001 n. 448*). In particolare questa ultima competenza è stata recentemente confermata dall’art. 1 c. 473 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Per ciò che attiene segnatamente le attività peritali sui danni provocati alle coltivazioni agricole da eventi atmosferici, va rilevato come siano le stesse disposizioni contrattuali a prevedere la possibilità di utilizzare professionisti Agrotecnici.

Infatti le Condizioni di polizza dei contratti relativi alla copertura dei danni provocati da calamità naturali, approvate ai sensi delle leggi n. 364/1970 e n. 590/1981 (*norme precedenti l’istituzione l’Albo professionale degli Agrotecnici, avvenuto nel 1986*), non potendo logicamente contemplare una figura ordinistica all’epoca non ancora normata, comunque tenevano in debito conto la capacità estimativa degli “agrotecnici” (*benchè allora privi di Albo*), tanto da consentirne l’utilizzo in fase di rilevamento dei danni prodotti dagli eventi atmosferici, in qualità di soggetti “equipollenti” ad altri normativamente richiamati.

Tale particolare situazione si è poi risolta con l’approvazione della legge 6 giugno 1986 n. 251, istitutiva della professione di Agrotecnico, e con il successivo intervento del DPR n. 328/2001, che ha consentito l’iscrizione nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati dei soggetti in possesso, fra l’altro, delle seguenti lauree:

- L-20 Scienze e tecnologie agrarie (*laurea triennale*);
- L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali (*laurea triennale*);

L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari (*laurea triennale*);
77/S Scienze e tecnologie agrarie (*laurea specialistica*);
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (*laurea specialistica*);
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie (*laurea magistrale*);
LM-70 Scienze e tecnologie agroalimentare (*laurea magistrale*);
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali (*laurea magistrale*);

con l'ulteriore precisazione che oltre il 70% degli attuali candidati agli esami abilitanti è in possesso di diploma di laurea, mentre il restante 30% circa è composto da diplomati "agrotecnici" e "periti agrari", che però hanno svolto un tirocinio di 18 mesi e superato l'esame di Stato abilitante alla professione.

Si evidenzia, al riguardo, come l'**equipollenza** dei due diplomi (*nel caso di specie quello di "agrotecnico" con quello di "perito agrario"*), già prevista legislativamente, **sia stata confermata dal Consiglio di Stato con il parere n. 4335, reso nell'Adunanza plenaria del 20 giugno 2012** (*si allega il parere*).

Ma ancor prima **la questione delle perizie grandine era stata risolta in via definitiva dall'intervento del Ministero della Giustizia, con il parere 27 aprile 1998 prot. n. 7/1347/U, incentrato sulla interpretazione da darsi alle richiamate "Condizioni di polizza", nella parte in cui individuano i soggetti abilitati al rilevamento del danno ed alla redazione delle perizie di stima, che così recitano:**

"La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'Assicurato o con persona da esso designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti."

preso atto del contenuto delle "Condizioni di polizza" il Ministero della Giustizia afferma che:

"...per affrontare il problema occorre stabilire se il diploma di Agrotecnico possa o meno essere considerato equipollente ad uno di quelli espressamente menzionati dalla disposizione appena citata (in particolare, al diploma di Perito agrario) e, alla luce di ciò, se la valutazione e la stima dei danni provocati alle coltivazioni da eventi atmosferici possa rientrare tra le competenze professionali degli Agrotecnici."

per chiarire in via definitiva entrambe le circostanze il Ministero della Giustizia chiese il confronto del Consiglio di Stato, che si espresse con il parere n. 195/98, chiarendo che la stima dei danni da calamità naturali alle produzioni agricole rientrava nell'ambito delle competenze professionali degli Agrotecnici, conclusione pienamente condivisa dal vigilante Ministero della Giustizia che così si esprime:

“Alla luce delle disposizioni e della giurisprudenza citate, anche le disposizioni in materia di assicurazione contro i danni provocati dalla grandine vanno interpretate nel senso di comprendere tra i periti abilitati anche gli Agrotecnici iscritti all'albo professionale, al fine di evitare interpretazioni di dubbia ragionevolezza, quale quella di consentire a tali professionisti di stimare danni ad immobili o ad autoveicoli e, contemporaneamente, di negare la possibilità di stimare i danni da eventi calamitosi in agricoltura.”

la citata nota ministeriale è parimenti qui allegata.

Alla luce dei chiari principi contenuti nelle disposizioni citate, nei pareri del Consiglio di Stato e del Ministero della Giustizia, lo scrivente Collegio Nazionale si augura non si ripetano più comportamenti strumentali ed ambigui volti ad escludere illegittimamente gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati dallo svolgimento delle attività peritali ed estimative dei danni alle colture agricole, altresì evidenziando quanto segue:

1. Gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati hanno piena competenza nel settore peritale ed estimativo.
2. Le Compagnie di assicurazioni operanti nel settore dei danni da calamità naturali alle produzioni agricole possono legittimamente affidare incarichi professionali agli Agrotecnici ed agli Agrotecnici laureati, i quali possono ricoprire qualunque grado nella gerarchia dei corpi peritali.
3. I Consorzi di Difesa possono parimenti affidare ai predetti professionisti incarichi di stima.

Quanto sopra non limita le Compagnie di Assicurazione nella scelta dei periti di propria fiducia, al contrario esalta la libertà di impresa delle Compagnie stesse, che oggi sanno di poter contare su di una più ampia platea di validi e preparati professionisti (*gli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono 13.748 mentre il 70% dei candidati agli esami abilitanti è laureato*), circostanza utile ad altresì introdurre elementi di concorrenza anche a livello tariffario.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE f.f.


(Lorenzo GALLO)

Allegati: nota Ministero della Giustizia 27 aprile 1998 prot. n. 7/1347/U; parere Consiglio di Stato n. 4335 del 20 giugno 2012.



MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Prot. n. 7/13471U

Roma, 23.4.1998

27 APR. 1998

Al Collegio Nazionale degli Agrotecnici
Ufficio di Presidenza
Casella postale n. 297 - 47100 FORLÌ

Oggetto: quesito relativo alle competenze degli iscritti all'Albo degli Agrotecnici in merito all'attività di stima dei danni provocati alle coltivazioni da eventi atmosferici.

Con parere prot. n. 44003/1778 del 20 dicembre 1994, emanato su richiesta del Consiglio Nazionale dei Geometri in data 27/1/94 prot. 0056, l'Ufficio VII di questa Direzione Generale si è espresso nel senso che la valutazione e la stima dei danni provocati alle coltivazioni da eventi atmosferici può essere effettuata da dottori agronomi e forestali, geometri e periti agrari, ma non da agrotecnici.

Successivamente, codesto Collegio Nazionale degli Agrotecnici ha in più occasioni riproposto la questione, chiedendo al Ministero di grazia e giustizia di pronunciarsi nuovamente in merito alle citate.

In particolare, il Consiglio Nazionale degli Agrotecnici ha sottoposto a questo Ministero il problema riguardante l'interpretazione dell'art. 9 delle condizioni di assicurazione contro i danni provocati dalla grandine, approvate ai sensi delle leggi 25 maggio 1970 n. 364 e 15 ottobre 1981 n. 590, il quale stabilisce che "I periti dovranno risultare in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti".

In sostanza, per affrontare il problema occorre stabilire se il diploma di Agrotecnico possa o meno essere considerato equipollente ad uno di quelli espressamente menzionati dalla disposizione appena citata (in particolare, al diploma di perito agrario) e, alla luce di ciò, se la valutazione e la

stima dei danni provocati alle coltivazioni da eventi atmosferici possa rientrare tra le competenze professionali degli Agrotecnici.

Con riferimento all'equipollenza tra laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario e altri titoli, va osservato che numerosi sono stati gli interventi normativi riguardanti il più complessivo assetto della scuola media superiore, tra i quali, in questa sede, mette conto di menzionare la legge 27 ottobre 1969, n. 754, istitutiva del titolo di studio di "agrotecnico", a carattere sperimentale; il successivo D.P.R. 25 marzo 1970, n. 253; il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 ed infine il D. Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297 (c.d. testo unico della pubblica istruzione).

Indubbiamente, il susseguirsi di norme ha creato non poche controversie circa l'equiparazione del titolo di agrotecnico a quello di perito agrario, portando ad un alternarsi di pronunce giurisprudenziali contrastanti che hanno contribuito ad alimentare dubbi sul punto.

L'art. 3 della legge n. 754/69 limitava espressamente l'equipollenza del diploma di agrotecnico con i diplomi degli istituti tecnici di analogo indirizzo, a due soli fini: per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e per l'ammissione a corsi di laurea universitari.

Con un'interpretazione *a contrario* pertanto, poteva legittimamente sostenersi che al di fuori delle due ipotesi specificamente menzionate, i titoli in questione fossero da ritenersi non equipollenti.

La disposizione normativa citata non è stata interpretata in modo uniforme dalla giurisprudenza. A volte si è, infatti, sostenuto che l'equipollenza dovesse intendersi in modo ampio. In altri casi si è sostenuta l'equipollenza limitatamente all'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, negando che l'equipollenza potesse determinare effetti relativamente all'esercizio di attività libero-professionali.

Sul punto, tra le altre, appaiono molto interessanti le ultime pronunce della Corte Costituzionale.

Con sentenza n. 345/95 la Corte Costituzionale ha stabilito che "... concorrenza e parziale interdisciplinarietà appaiono sempre più necessarie in una società, quale quella attuale, i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali - e non certo a quella corporativa degli ordini o collegi professionali, o di posizioni degli esponenti degli stessi ordini - è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento ed il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'articolo 33 comma 5 della Costituzione. Il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di esclusività monopolistica.

La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 418/96, in materia di competenze professionali dei dottori commercialisti, ha precisato che le attribuzioni di attività oggetto della libera professione non pregiudica né l'esercizio di ogni altra attività professionale dei professionisti considerati, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie. Il sostanza, è stato ribadito il principio secondo il quale è da escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di esclusività monopolistica.

Il mutamento giurisprudenziale citato è stato determinato anche dalle modifiche legislative intervenute nel corso del tempo.

Ed è proprio sulla base di tali modifiche legislative, ed in particolare, alla luce della citata riforma della pubblica istruzione operata dal D. Lgs.vo 16 aprile 1994 n. 297, che possono ritenersi superati i dubbi inerenti la citata equiparazione.

Infatti, come detto, l'art. 3 della legge n. 754/69 limitava espressamente l'equipollenza del diploma di agrotecnico con i diplomi degli "istituti tecnici di analogo indirizzo" a due soli fini: per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e per l'ammissione a corsi di laurea universitari. Al di fuori delle due ipotesi specificamente menzionate, i titoli in questione avrebbero potuto ritenersi non equipollenti.

Ma con il tempo sono emersi diversi problemi connessi ai rapporti tra le attività lavorative consentite ai titolari di titoli di studio a carattere sperimentale ed ai titolari di titoli di studio affini a carattere non sperimentale, sicché a poco a poco, il confine tra le due categorie è stato lentamente eroso, fino all'emanazione del testo unico della pubblica istruzione (Lgs.vo 16 aprile 1994 n. 297), che all'art. 197 comma 3, prima parte, così dispone: "Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo".

L'equiparazione tra i due titoli professionali non è apparsa, tuttavia, sufficiente al fine di equiparare anche le due aree professionali ai fini che interessano.

Sicché, sul punto, è stato chiesto l'autorevole parere del Consiglio di Stato, il quale, nell'Adunanza della Terza Sezione del 10/3/98 prot. n. 195/98 (che si allega), ha espresso il convincimento che nell'ambito delle competenze professionali degli agrotecnici rientri senz'altro anche la stima dei danni provocati da eventi calamitosi in agricoltura.

Tale conclusione appare condivisibile anche a questa Amministrazione alla luce delle disposizioni legislative che consentono agli agrotecnici di svolgere tutta una serie di attività non strettamente riferibili alle competenze indicate nella legge istitutiva dell'albo professionale, ma riconducibili alle categorie elencate.

La legge 29 novembre 1995 n. 503, che ha convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1995 n. 406 (recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni), ha modificato l'elenco dei soggetti abilitati alla stima degli immobili civili e rurali e dei beni immobiliari in genere, prevedendo che anche gli agrotecnici possano svolgere tale attività insieme ai geometri, ai periti agrari ed agli agronomi.

Ai sensi della legge 17 febbraio 1992 n. 166, anche gli agrotecnici possono iscriversi nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, istituito presso il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.


L'art. 5 del testo aggiornato del regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, adottato con D.M. 2 giugno 1992 n. 339, stabilisce che il requisito dell'idoneità tecnica degli impianti possa essere comprovato mediante relazione giurata di un esperto iscritto nell'albo professionale degli Agrotecnici, oltre che in quelli dei Geometri, degli Agronomi, degli Architetti e degli Ingegneri.

Il Consiglio di Stato (parere reso nell'Adunanza del 6/5/97 prot. n. 924/94), ha ritenuto, infine, l'equipollenza tra il diploma di agrotecnico e quello di perito agrario con riferimento ad una problematica concernente le competenze in materia catastale (Consiglio di Stato - parere reso nell'Adunanza del 6/5/97 prot. n. 924/94).

Alla luce delle disposizioni e della giurisprudenza citate, anche le disposizioni in materia di assicurazione contro i danni provocati dalla grandine vanno interpretate nel senso di comprendere tra i periti abilitati anche gli agrotecnici iscritti all'albo professionale, al fine di evitare interpretazioni di dubbia ragionevolezza, quale quella di consentire a tali professionisti di stimare danni ad immobili o ad autoveicoli, e, contemporaneamente, di negare la possibilità di stimare i danni da eventi calamitosi in agricoltura.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabrizio Minna Danesi





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 giugno 2012

NUMERO AFFARE 05642/2010

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Quesito in materia di accesso all'esame di abilitazione per l'esercizio della libera professione di agrotecnico.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 9071 in data 15/12/2010 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che con pubblico avviso di indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico per la sessione 2009, nonché per quelle degli anni successivi, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha esteso l'accesso agli esami, oltre che ai

diplomati agrotecnici, anche ai soggetti dotati di diploma equipollente, in particolare ai periti agrari.

Contro tale determinazione, oggetto di esposto da parte del Collegio dei Periti Agrari, adottata sul presupposto dell'equipollenza tra i titoli di studio di agrotecnico e di perito agrario, sancita dalla legge 27.10.1969, n. 754, l'Amministrazione referente ha citato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 441/2000 e la decisione del Consiglio di Stato n. 2204/2007, ove è ribadito il principio di professionalità specifica per l'esercizio delle attività professionali rivolte al pubblico, sul presupposto della necessità di un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie specifiche, nonché la permanenza della differenziazione dei due percorsi di studio – professionale e tecnico – la cui equipollenza rilevarebbe ai soli fini dell'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni ed ai corsi di laurea universitari, ma non già agli esami abilitanti alle rispettive libere professioni.

Chiede, pertanto, al Consiglio di Stato il parere circa la legittimità della disposta estensione.

Sulla questione oggetto di quesito sono state trasmesse le memorie, rispettivamente, del Collegio Nazionale dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati e del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Il primo sostiene, seguendo la tesi del Ministero, che sarebbe di ostacolo all'esercizio della professione di agrotecnico la diversità delle competenze professionali dei periti agronomi, così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 441/2000 di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che inibisce l'esercizio da parte degli agrotecnici di compiti inerenti l'attività dei periti agronomi.

Il secondo, di contro, distingue tra esercizio dell'attività libero professionale, differenziato in base alle diverse abilitazioni, ed ammissione all'esame di abilitazione, ai cui fini rileverebbe l'equipollenza tra i titoli di studio sancita dalla legge n. 754 del 1969 e corroborata dall'art. 55 del d.P.R. n. 328/2001, che prevede le medesime classi di laurea per l'accesso all'esame di abilitazione di entrambe le professioni. Cita, altresì, a sostegno della tesi dell'estensione un parere emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (segnalazione prot. 55372 del 21.9.2009) con cui si riconosce in un bando di indizione della sessione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico negante l'accesso ai soggetti in possesso del titolo di studio di perito agrario una ingiustificata restrizione della concorrenza nelle professioni di agrotecnico e di perito agrario.

Considerato:

1. La questione oggetto di quesito riguarda la legittimità del bando di indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico nella parte in cui estende l'ammissione ai soggetti in possesso del titolo di studio di perito agrario.

2. Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo dalla fuorviante questione circa la possibilità di esercizio da parte del perito agronomo degli specifici compiti connessi alla libera professione di agrotecnico.

E' chiaro, infatti, che le due professioni, allo stato della legislazione (sulla cui legittimità si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre 2000, n. 441; v. anche Cass. SS.UU. 28.1.1988, n. 744), sono connotate da specificità professionale, che si riverbera sulle competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale: quella di agrotecnico rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria; quella di perito agrario rivolta, principalmente, all'estimo rurale ed alla rappresentazione grafica della proprietà

agraria (cfr. più di recente, sulla diversità di competenze, Cons. St. Sez. IV, 24.2.2011, n. 1226; 10.5.2007, n. 2288).

3. Diverso discorso va fatto per l'ammissione agli esami di abilitazione delle due diverse professioni. A tal fine non può non acquisire decisivo rilievo il valore conferito ai rispettivi titoli di studio, sotto il profilo della loro equipollenza per la prosecuzione del percorso formativo, culminante non solo nell'accesso agli studi universitari, ma anche in quello all'esame di abilitazione, che deve saggiare l'acquisizione dell'adeguato livello di specifica preparazione per l'esercizio dell'attività professionale.

4. La disposizione di cui all'art. 3 l. 27 ottobre 1969, n. 754, secondo cui il diploma di maturità professionale di agrotecnico è da considerarsi equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea professionali, è stata confermata dalla norma di cui al comma 3 dell'art. 197 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in cui si afferma l'equipollenza, in assoluto, tra il diploma di maturità professionale e quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

5. Sulla equipollenza dei titoli di studio si è, peraltro, pronunciato in sede consultiva questo stesso Consiglio di Stato con parere della Terza Sezione n. 195 del 10 marzo 1998, ritenendo che tra i due diplomi (di agrotecnico e di perito agrario) vi è una totale equiparazione, essendo da considerare ormai superata la duplicazione del corso di studi, nata per affiancare al corso tradizionale un piano di studi di natura sperimentale, mentre persiste una differenziazione tra le aree professionali cui non può che accedersi attraverso il superamento del relativo esame di abilitazione.

6. L'equiparazione dei titoli di studio è stata, da ultimo, confermata anche dall'art. 55 del d.P.R. 5.6.2001, n. 328 che prevede le medesime classi di laurea (1, 7, 8, 17,

20, 27, 40) per l'accesso alla professione di agrotecnico laureato e di perito agrario laureato.

7. Si comprende, pertanto, il significato della segnalazione inviata al Ministro dell'istruzione , dell'università e della ricerca dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con nota in data 21.9.2009, in cui si sottolinea che la limitazione dell'accesso all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di agrotecnico ai soli soggetti titolari del diploma di agrotecnico costituirebbe una barriera all'ingresso della professione di agrotecnico non necessaria né proporzionata, stante l'equiparazione dei titoli di studio.

A ciò è da aggiungere che il grado di adeguatezza della preparazione e delle competenze professionali per l'esercizio della professione di agrotecnico , in base al principio di specificità professionale, è sufficientemente salvaguardata proprio dell'esame di abilitazione , il cui superamento soltanto permette la successiva iscrizione al relativo albo professionale e che, in caso contrario, perderebbe di ogni significato e funzione.

8. Sulla scorta di tali considerazioni, si esprime il parere nel senso di confermare la legittimità della disposizione di bando che permette l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali siano in possesso del diploma di perito agrario, equipollente a quello di agrotecnico.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere del Consiglio di Stato.

L'ESTENSORE
Francesca Quadri

IL PRESIDENTE
Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO